
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno sette del mese di ottobre
alle ore 15,00

li 7. 10. 2021

In Roma (RM), Via Cossèria n. 5, nel mio studio.

Io sottoscritto Dott. CIRO FRANCESCO MARIA MASSELLI, Notaio in Roma iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, ho assistito, elevando il presente verbale alla Assemblée straordinaria della Società cooperativa:

"PASSEPARTOUT - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA" con sede in Roma (RM), Via Castelguidone n. 4, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma con il Codice Fiscale - partita IVA e numero di iscrizione 05758311004, R.E.A. n. 951099, assemblea riunita in questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica dello statuto della società in adempimento alla diffida a seguito della vigilanza ministeriale sugli enti cooperativi ai sensi del D.Lgs. n.220 del 2 agosto 2002.
- 2) Approvazione degli articoli 26 bis (Azioni di partecipazione cooperativa), 26 ter (Prestiti dei soci) e 26 quater (Emissione di strumenti finanziari).
- 3) Modifica degli articoli 31) e 38) dello statuto sociale relativi alle modalità di convocazione e svolgimento dell'Assemblea e delle adunanze del Consiglio di Amministrazione.
- 4) Modifiche degli articoli 42) e 43) relativi all'Organo di Controllo.
- 5) Varie ed eventuali.

E' PRESENTE:

- REGGIO MARTA, nata a Roma (RM) il 29 novembre 1981, domiciliata per la carica presso la sede legale ove sopra, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta società cooperativa.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, assume la presidenza dell'assemblea a norma del vigente statuto sociale.

Dopodiché il Presidente medesimo, constatata:

- la presenza di se stessa nell'anzidetta qualità, nonché del Vice Presidente signor FERRARO FABRIZIO, nato a Roma (RM) il 26 febbraio 1974 e del Consigliere signor FAGIANI MARCELLO, nato a Latina (LT) il 3 settembre 1962;

- la presenza in proprio e per delega di undici soci su un totale di undici, il tutto come risulta dal foglio di presenza depositato agli atti sociali.

Vista la presenza dell'Organo Amministrativo e di tutti i soci in proprio e per delega, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, l'osservanza delle norme di legge e di Statuto, il Presidente dichiara validamente costituita la presente assemblea in forma totali-

taria.

Gli intervenuti dichiarano di essere a conoscenza degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Aperta la seduta, sul primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente riferisce che in sede di revisione biennale effettuata dal Ministero dello Sviluppo Economico dal 2 febbraio 2021 al 4 agosto 2021, la Direzione per la Vigilanza sugli Enti Cooperativi ha rilevato diverse irregolarità.

Per quanto riguarda i rilievi di competenza della presente assemblea, la Direzione di detto Ministero, con atto in data 4 agosto 2021, ha diffidato la Cooperativa a modificare lo Statuto entro 90 (novanta) giorni attenendosi alle prescrizioni contenute nel punto 60 del verbale redatto in sede della revisione sopra indicata.

In particolare, il suddetto Ministero ha rilevato:

- che lo Statuto sociale, pur indicando lo scopo delle cooperative sociali di tipo A, non reca un'esplicita definizione di detto scopo mutualistico ex art. 1, comma 1, lettera a della Legge n. 381/1991 ovvero non contiene un idoneo collegamento coordinato e funzionale allo scopo dedito allo svolgimento delle attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate;
- che è necessario sopprimere la lettera c) dell'articolo 11) dello statuto, laddove è riportato che la qualità di socio si perde se cessa in via definitiva l'ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa;
- che dovrà essere integrata la previsione dedicata alla disciplina dei ristorni che non fa riferimento alla possibilità di integrazione salariale;
- che dovranno essere aggiornate le disposizioni relative alla governance.

Il Presidente illustra pertanto il nuovo testo degli articoli 1), 2), 3), 4), 8) e 11), in ottemperanza dei rilievi effettuati.

Il Presidente aggiunge che, sempre in sede di revisione biennale, il Ministero ha evidenziato che non risulta essere costituito il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 della Legge 59/92, senza il quale non è prevedibile la figura del socio sovventore. Il Presidente invita quindi l'assemblea a prevedere la costituzione di detto fondo nell'articolo 20) dello statuto sociale.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra il testo dei tre nuovi articoli (26 bis, 26 ter e 26 quater), relativi rispettivamente alla possibilità di emettere azioni di partecipazione, di ricevere prestiti dai soci e di emettere strumenti finanziari.

Sul terzo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente propone di introdurre la possibilità di svolgere le assemblee dei soci e le adunanze del Consiglio di Amministrazione mediante collegamento audio/video, il tutto come meglio disciplinato negli articoli 31) e 38) dello statuto, riformulati a tale scopo.

Passando alla trattazione del quarto ed ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra le modifiche apportate agli articoli 42) e 43) dello statuto sociale, relativi all'Organo di Controllo, rese necessarie dall'introduzione delle nuove norme in materia.

L'Assemblea, udito quanto proposto, dopo discussione all'unanimità
D E L I B E R A

1) di approvare gli articoli 1), 2), 3), 4), 8), 11) e 20) dello statuto sociale per ottemperare ai rilievi effettuati dal Ministero dello Sviluppo con la diffida sopra citata, come segue:

"Art. 1 (Costituzione, denominazione, sede)

È costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel Comune di Roma (RM), la Società Cooperativa Sociale di tipo misto (A e B) denominata "PASSEPARTOUT - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative come ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza.

Spetta invece all'Assemblea dei soci decidere di trasferire la sede Sociale in Comune diverso da quello sopra indicato.";

"Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 21 dicembre 2090 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.";

"Art.2bis (Modello societario)

La Cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.";

"Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando tra di essi lo spirito mutualistico e solidaristico attraverso:

a) la gestione di servizi socio educativi, socio assistenziali, socio riabilitativi e socio sanitari;

b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali, pre-formative e formative, o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art.4 della legge 381/91, come meglio identificate in appresso.

La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio educativi, socio assistenziali, socio riabilitativi e socio sanitari è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, previsto dalla legislazione vigente, ai sensi e per gli effetti della legge 142 del 3 aprile 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina degli ulteriori rapporti mu-

tualistici di lavoro, tra la Cooperativa ed i soci cooperatori, sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.";

"Art. 4 (Oggetto sociale)

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio educativi, socio assistenziali, socio riabilitativi e socio sanitari e attraverso lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali, pre-formative e formative o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91.

Attraverso il collegamento funzionale tra le attività di tipo A e B, la Cooperativa ha quindi come scopo:

- sia quello di promuovere e attivare percorsi e servizi riabilitativi e di cura, volti al miglioramento della qualità della vita, alla riattivazione di canali relazionali e sociali, al sostegno alla persona in percorsi di autonomia, al recupero delle funzionalità e abilità sociali, al miglioramento delle condizioni psicopatologiche, all'integrazione sociale;
- sia quello di promuovere la formazione e l'occupazione di persone in stato di disagio (soggetti svantaggiati), attraverso l'offerta di attività di formazione, di percorsi di tirocinio formativo propedeutici all'inserimento lavorativo, anche in continuità con le attività terapeutico-riabilitative.

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita al comma precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto:

1. Per quanto riguarda il punto A la cooperativa potrà svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio sanitarie e/o educative:

A. gestione di Centri diurni terapeutico-riabilitativi, di accoglienza e socializzazione e altre strutture finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;

B. attività e servizi di riabilitazione, integrazione, socio-assistenziali, servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola, centri o altre strutture di accoglienza, servizi di promozione e gestione di attività di prevenzione, promozione e tutela della salute e del benessere psicologico e psicofisico;

C. attività di teatro sociale, inteso come insieme di attività laboratoriali, formative e performative, anche nell'ambito dello spettacolo dal vivo, che perseguono finalità sociali, educative, terapeutiche e di integrazione sociale, divenendo anche strumento di prevenzione del disagio sociale, accompagnando l'attività di spettacolo e pratica teatrale con una di studio e ricerca attraverso seminari, mostre, video e progetti speciali;

D. svolgimento e promozione di tutte le attività culturali polivalenti che possano interessare il processo di formazione e di crescita dell'infanzia e dell'adolescenza, gestione di ludoteche, "nurseries", scuole materne, servizi di "baby sitting", di animazione, ed ogni altra attività affine e/o connessa da erogare a favore di infanti, bambini e ragazzi;

E. attività di ricerca, sensibilizzazione, incontro e animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'accoglienza di persone in stato di bisogno, progettazione di momenti di vita collettiva, sia con adulti che con bambini e ragazzi.

2. Per quanto riguarda il punto B la cooperativa potrà svolgere attività diverse, agricole, industriali, commerciali, pre-formative e formative o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91, quali:

A. realizzazione, produzione e post-produzione, edizione e distribuzione, commercializzazione e noleggio di video e film cinematografici e programmi radio/televisivi, registrazioni musicali e sonore, giornali on-line, con espressa esclusione di quotidiani, e di altri materiali audiovisivi ed editoriali in genere, eventi artistici, spettacoli musicali e teatrali, proiezioni video/cinematografiche, mostre, manifestazioni, rassegne, festival, concerti, feste, convegni, dibattiti, per la diffusione di pratiche solidali e socialmente utili, in Italia e all'estero, sia direttamente che per conto terzi;

B. corsi di Orientamento, Preformazione e Formazione Lavorativa rivolti agli utenti di Centri diurni terapeutico-riabilitativi, e più in generale, a soggetti svantaggiati;

C. attività di produzione e programmazione nell'ambito dello spettacolo dal vivo, anche intesa in senso multidisciplinare (musica, teatro, danza, spettacolo viaggiante, etc);

D. produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che per conto terzi, derivanti da attività lavorative e formative dei partecipanti all'attività sociale ottenute in appositi centri di lavoro e in special modo ottenute con l'apporto dei soci svantaggiati al fine di stabilire secondo la capacità le possibilità di un ulteriore lavoro, sia interno alla cooperativa che autonomamente svolto;

E. noleggio locali e aree attrezzate in dotazione alla Cooperativa (sala convegni, sala prove teatro, ecc.) per scopi culturali, artistici, didattici e sociali;

F. gestione di librerie, biblioteche, teatri, luoghi espositivi, locali di spettacolo, e qualsiasi locale inerente alle attività della Cooperativa, con eventuale attività accessorie di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche e non, nonché degli appositi laboratori per la lavorazione dei prodotti di banco per la conservazione;

G. attività di pre-formazione, formazione e aggiornamento professionale in relazione alle attività previste dal presente Statuto.

La cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi.

La società potrà stipulare convenzioni con enti pubblici o privati e partecipare a gare ed appalti banditi dalla pubblica amministrazione. La società può compiere in Italia e all'estero tutte le operazioni necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La Cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, anche ai sensi dell'ART. 4 della legge 59/92.

La Cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa sociale ed integrata, così come previsto dalle vigenti leggi in materia, può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di persone con ridotta capacità lavorativa.

A tali fini la Cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello stato che da enti regionali, locali e della comunità europea, su delibera del Consiglio di Amministrazione potrà aderire alle associazioni nazionali di categoria e alle relative associazioni provinciali e attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro, o di servizio. La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale, industriale necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia indirettamente e direttamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro per la sola indicazione esemplificativa:

a) potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma ed escluso lo scopo di collocamento in società ed altri enti economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e non in contrasto con quanto disposto dal presente statuto;

b) potrà dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, comunque costituiti diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

c) potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative, comunque non saranno svolte nei confronti del pubblico;

d) potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta dei prestiti limitata ai soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.";

"Art. 8 (Conferimenti e quote dei soci operatori)

I conferimenti dei soci operatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).

La quota complessiva detenuta da ciascun socio operatore non

può essere superiore al limite massimo fissato dalla legge.";

"Art. 11 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- b) per recesso, esclusione, fallimento
- c) per scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.";

"Art. 20 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi a soci della Cooperativa soci sovventori, ai sensi all'art. 4 della legge n° 59 del 31.01.92.

In tal caso la Cooperativa dovrà, con deliberazione dell'assemblea, costituire un fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, che costituisce una sezione del capitale sociale della cooperativa. In corrispondenza di tale frazione di capitale, la cooperativa emette, con la medesima deliberazione dell'assemblea, azioni di sovvenzione, che attribuiscono la qualifica di soci sovventori alle persone che abbiano effettuato i relativi conferimenti.";

2) di approvare l'introduzione degli articoli 26 bis, 26 ter e 26 quater dello statuto come proposto dal Presidente nei testi che seguono:

"Art.26bis (Azioni di partecipazione cooperativa)

Con delibera dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammmodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della l. 59/92. In tal caso la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.";

"Art. 26ter (Prestiti dei soci)

La Società potrà ricevere prestiti dai soci alle condizioni previste dalla legislazione vigente e dalle autorità monetarie e creditizie in materia e secondo apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea. I prestiti sociali potranno essere fruttiferi o infruttiferi di interessi, a scelta del socio conferente. Il tasso di interesse massimo sui prestiti fruttiferi verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di cui alla norma vigente. Il socio potrà scegliere di essere remunerato anche con un tasso inferiore a quello massimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.";

"Art. 26quater (Emissione di strumenti finanziari)

La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'organo amministrativo, strumenti finanziari non partecipativi, privi di diritti di amministrazione, e che non attribuiscono ai relativi sottoscrittori la qualifica di soci.

Gli strumenti finanziari non partecipativi non sono incorporati in titoli di credito, ma risultano da appositi documenti di legittimazione. Essi possono essere costituiti da:

- 1) - titoli di debito, con obbligo di rimborso alla scadenza stabilita;
- 2) - strumenti finanziari che attribuiscono una partecipazione agli utili della società;

3) - strumenti finanziari in cui il rimborso, anche del capitale, è subordinato all'andamento della gestione sociale (capitale di rischio), ferma restando in ogni caso l'esclusione di diritti amministrativi e dell'attribuzione della qualità di socio.

Gli strumenti finanziari possono essere offerti, ai sensi dell'art. 2526, ultimo comma, e dell'art. 2483 del codice civile, unicamente ad investitori qualificati.

Contestualmente alla delibera di emissione, l'organo amministrativo approva apposito regolamento, nel quale stabilisce:

- a) - l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b) - le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- c) - la remunerazione degli strumenti finanziari emessi, e le relative modalità di pagamento, nel rispetto dell'art. 2514 c.c.;
- d) - il termine di scadenza e le modalità dell'eventuale rimborso;
- e) - gli obblighi degli amministratori ai fini del collocamento dei titoli.

In ogni caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi è obbligatoria la nomina del collegio sindacale.

Per quanto espressamente non disposto nel presente statuto, si fa riferimento al disposto dell'art. 2483 del codice civile, in quanto compatibile.

Se gli strumenti finanziari sono sottoscritti o acquistati da soci cooperatori, trova applicazione il disposto dell'art. 2467 del codice civile.";

3) di approvare il nuovo testo riformulato degli articoli 31) e 38) dello statuto sociale, di seguito trascritti:

"Art. 31 (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

L'avviso deve essere affisso presso la sede sociale almeno otto giorni prima di quello fissato per la prima convocazione.

In caso di convocazione a mezzo di lettera, telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso dovrà essere recapitato al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà usare qualsiasi altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda e terza convocazione per il caso in cui, nell'adunanza prevista in prima convocazione, l'assemblea non risultasse legalmente costituita o non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresen-

tati tutti i soci con diritto di voto, la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati, e nessuno dei convenuti si oppone alla trattazione degli argomenti.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi e con le modalità indicati al presente art. 31.

L'Assemblea può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritiene necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che alcuni soci ritengono opportuno sottoporre all'approvazione dell'Assemblea a condizione che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci iscritti nel Libro dei Soci. In questo caso, la convocazione dell'Assemblea, da parte del Consiglio di Amministrazione, deve aver luogo non oltre venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta e deve essere convocata nei tempi e con le modalità previste dal presente art. 31.

Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati via audio, qualora risultino meno di venti soci iscritti nel libro soci, o via audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.";

"Art. 38 (Convocazione e deliberazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritiene necessario o vi sia materia su cui deliberare, oppure quando è richiesto da almeno due terzi dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, mediante affissione dell'avviso nella sede sociale, ovvero, con qualsiasi altra forma di pubblicità diretta per meglio diffondere tra i consiglieri l'avviso di convocazione del Consiglio, quali ad esempio Telefax, posta elettronica ecc.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono sempre palesi. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per teleconferenza e videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano sia il Presidente sia il Segretario della riunione onde procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.";

4) di approvare il nuovo testo degli articoli 42) e 43) dello statuto sociale, relativi all'Organo di Controllo, di seguito trascritti:

"Art. 42 (Organo di controllo)

Ai fini dell'esercizio del controllo, devono essere nominati uno o più sindaci (di seguito singolarmente o collettivamente denominati "Organo di Controllo") aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

L'assemblea, all'atto della nomina, determina il compenso, tenuto conto delle tariffe professionali.

La nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

L'Organo di Controllo, ove collegiale, si compone di tre membri effettivi tra i quali il Presidente, tutti nominati dall'assemblea; vengono anche eletti due membri supplenti.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.";

"Art. 43 (Compiti)

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2, dello stesso decreto legislativo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, esso può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro,

o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.";

5) di approvare il testo dello statuto sociale della Cooperativa, aggiornato con le sopra deliberate modifiche, statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omissane la lettura per espressa dispensa conferitami dalla comparente e dagli intervenuti i quali dichiarano di averne esatta conoscenza.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 15,55.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla comparente e agli intervenuti che lo approvano.

Viene sottoscritto alle ore 15,55.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio consta questo atto di sei fogli scritti su pagine intere ventuno e fin qui della presente.

FIRMATO

MARTA REGGIO

CIRO FRANCESCO MARIA MASSELLI

NOTAIO

ALLEGATO "A" AL REP.N. 2454/1540

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA "PASSEPARTOUT"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione, denominazione, sede)

È costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel Comune di Roma (RM), la Società Cooperativa Sociale di tipo misto (A e B) denominata "PASSEPARTOUT - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative come ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza.

Spetta invece all'Assemblea dei soci decidere di trasferire la sede Sociale in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 21 dicembre 2090 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art.2bis (Modello societario)

La Cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO SOCIALE

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale del-

la comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando tra di essi lo spirito mutualistico e solidaristico attraverso:

- a) la gestione di servizi socio educativi, socio assistenziali, socio riabilitativi e socio sanitari;
- b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali, pre-formative e formative, o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art.4 della legge 381/91, come meglio identificate in appresso.

La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio educativi, socio assistenziali, socio riabilitativi e socio sanitari è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, previsto dalla legislazione vigente, ai sensi e per gli effetti della legge 142 del 3 aprile 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina degli ulteriori rapporti mutualistici di lavoro, tra la Cooperativa ed i soci cooperatori, sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio educativi, socio assistenziali, socio riabilitativi e socio sanitari e attraverso lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali, pre-formative e formative o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91.

Attraverso il collegamento funzionale tra le attività di tipo A e B, la Cooperativa ha quindi come scopo:

- sia quello di promuovere e attivare percorsi e servizi riabilitativi e di cura, volti al miglioramento della qualità della vita, alla riattivazione di canali relazionali e sociali, al sostegno alla persona in percorsi di autonomia, al recupero delle funzionalità e abilità sociali, al miglioramento delle condizioni psicopatologiche, all'integrazione sociale;
- sia quello di promuovere la formazione e l'occupazione di persone in stato di disagio (soggetti svantaggiati), attraverso l'offerta di attività di formazione, di percorsi di tirocinio formativo propedeutici all'inserimento lavorativo, anche in continuità con le attività terapeutico-riabilitative.

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita al comma precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto:

1. Per quanto riguarda il punto A la cooperativa potrà svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e

privati in genere, le seguenti attività socio sanitarie e/o educative:

A. gestione di Centri diurni terapeutico-riabilitativi, di accoglienza e socializzazione e altre strutture finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;

B. attività e servizi di riabilitazione, integrazione, socio-assistenziali, servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola, centri o altre strutture di accoglienza, servizi di promozione e gestione di attività di prevenzione, promozione e tutela della salute e del benessere psicologico e psicofisico;

C. attività di teatro sociale, inteso come insieme di attività laboratoriali, formative e performative, anche nell'ambito dello spettacolo dal vivo, che perseguono finalità sociali, educative, terapeutiche e di integrazione sociale, divenendo anche strumento di prevenzione del disagio sociale, accompagnando l'attività di spettacolo e pratica teatrale con una di studio e ricerca attraverso seminari, mostre, video e progetti speciali;

D. svolgimento e promozione di tutte le attività culturali polivalenti che possano interessare il processo di formazione e di crescita dell'infanzia e dell'adolescenza, gestione di ludoteche, "nurseries", scuole materne, servizi di "baby sitting", di animazione, ed ogni altra attività affine e/o connessa da erogare a favore di infanti, bambini e ragazzi;

E. attività di ricerca, sensibilizzazione, incontro e animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'accoglienza di persone in stato di bisogno, progettazione di momenti di vita collettiva, sia con adulti che con bambini e ragazzi.

2. Per quanto riguarda il punto B la cooperativa potrà svolgere attività diverse, agricole, industriali, commerciali, pre-formative e formative o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91, quali:

A. realizzazione, produzione e post-produzione, edizione e distribuzione, commercializzazione e noleggio di video e film cinematografici e programmi radio/televisivi, registrazioni musicali e sonore, giornali on-line, con espressa esclusione di quotidiani, e di altri materiali audiovisivi ed editoriali in genere, eventi artistici, spettacoli musicali e teatrali, proiezioni video/cinematografiche, mostre, manifestazioni, rassegne, festival, concerti, feste, convegni, dibattiti, per la diffusione di pratiche solidali e socialmente utili, in Italia e all'estero, sia direttamente che per conto terzi;

B. corsi di Orientamento, Preformazione e Formazione Lavorativa rivolti agli utenti di Centri diurni terapeutico-riabilitativi, e più in generale, a soggetti svantaggiati;

C. attività di produzione e programmazione nell'ambito dello spettacolo dal vivo, anche intesa in senso multidisciplinare (musica, teatro, danza, spettacolo viaggiante, etc);

D. produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in ge-

nera, sia in proprio che per conto terzi, derivanti da attività lavorative e formative dei partecipanti all'attività sociale ottenute in appositi centri di lavoro e in special modo ottenute con l'apporto dei soci svantaggiati al fine di stabilire secondo la capacità le possibilità di un ulteriore lavoro, sia interno alla cooperativa che autonomamente svolto;

E. noleggio locali e aree attrezzate in dotazione alla Cooperativa (sala convegni, sala prove teatro, ecc.) per scopi culturali, artistici, didattici e sociali;

F. gestione di librerie, biblioteche, teatri, luoghi espositivi, locali di spettacolo, e qualsiasi locale inerente alle attività della Cooperativa, con eventuale attività accessorie di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche e non, nonché degli appositi laboratori per la lavorazione dei prodotti di banco per la conservazione;

G. attività di pre-formazione, formazione e aggiornamento professionale in relazione alle attività previste dal presente Statuto.

La cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi.

La società potrà stipulare convenzioni con enti pubblici o privati e partecipare a gare ed appalti banditi dalla pubblica amministrazione.

La società può compiere in Italia e all'estero tutte le operazioni necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La Cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, anche ai sensi dell'ART. 4 della legge 59/92.

La Cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa sociale ed integrata, così come previsto dalle vigenti leggi in materia, può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di persone con ridotta capacità lavorativa.

A tali fini la Cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello stato che da enti regionali, locali e della comunità europea, su delibera del Consiglio di Amministrazione potrà aderire alle associazioni nazionali di categoria e alle relative associazioni provinciali e attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro, o di servizio. La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale, industriale necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia indirettamente e direttamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro per la sola indicazione esemplificativa:

a) potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma ed escluso lo scopo di collocamento in società ed altri enti economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e non in contrasto con quanto disposto dal presente statuto;

b) potrà dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi econo-

mici, comunque costituiti diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

c) potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative, comunque non saranno svolte nei confronti del pubblico;

d) potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta dei prestiti limitata ai soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, ed appartengano alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, che sappiano esercitare professioni, arti o mestieri attinenti alla natura d'impresa sociale esercitata dalla Cooperativa o necessario al suo buon funzionamento che, con la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale e ancorché al raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile;

b) le persone svantaggiate, di cui all'art. 4, primo comma della legge n. 381/91, che devono essere socie compatibilmente con il loro stato soggettivo. In ogni caso i lavoratori svantaggiati devono costituire almeno il 30% dei lavoratori normodotati. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione fatto salvo il diritto alla riservatezza;

c) gli esercenti attività di assistenza e di consulenza attinenti alla natura dei servizi prestati dalla Cooperativa, ai sensi dell'art. 10 L. n. 381/91.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa e deve essere compatibile, con la possibilità per soddisfare gli interessi dei soci, con la possibilità e la capacità della Cooperativa di cogliere le opportunità del mercato, e/o con le strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione

Detti soci cooperatori, definiti soci lavoratori dalla legge n. 142/01, sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperati-

va, o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente.

Possono essere ammesse inoltre, come soci cooperatori:

- a) persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, art. 11 legge 381/91;
- b) le associazioni, gli enti, comunque costituiti, in possesso dei requisiti di legge e che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali della Cooperativa;
- c) persone giuridiche operanti nel settore della riabilitazione psico-sociale, quali università, istituti di ricerca, scuole di specializzazioni o enti similari.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 (Categoria speciale di soci cooperatori)

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527 comma 3 c. c. i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci cooperatori ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Il periodo di appartenenza del socio cooperatore in tale categoria speciale è fissato nella misura massima di 3 (tre) anni.

In tale categoria speciale possono essere ammessi soci cooperatori, anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto, in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa sociale.

Nel caso di cui alla lettera a), il Consiglio di Amministrazione può ammettere nella categoria speciale dei soci cooperatori coloro che debbono completare o integrare la loro formazione professionale anche al fine di valutare, in modo graduale, il proprio inserimento nella Cooperativa in qualità di soci cooperatori ordinari. Essi, in ragione del loro interesse, debbono essere in grado, ancorché parzialmente, di contribuire al perseguimento degli scopi sociali ed economici della Cooperativa, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo dell'impresa sociale.

Nel caso di cui alla lettera b), il Consiglio di Amministrazione può ammettere nella categoria speciale dei soci cooperatori coloro che, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa sociale, sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa;

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, stabili-

sce che:

a) il periodo dell'appartenenza del socio nella categoria speciale è determinato in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto mutualistico di lavoro che il socio speciale intende instaurare con la Cooperativa in ragione dell'interesse esplicitamente manifestato per un periodo determinato di formazione o di inserimento nell'impresa;

b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;

c) il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, ed i tempi e le modalità del versamento.

Su richiesta del socio cooperatore il periodo di appartenenza, già usufruito dal socio iscritto nella categoria speciale dei soci cooperatori, eccezionalmente e solo nel caso in cui tale periodo sia inferiore al termine massimo previsto dallo statuto e con l'assenso del Consiglio di Amministrazione, può essere prolungato, se il socio speciale, ravvisa la necessità di un'ulteriore periodo di valutazione finalizzato al proprio inserimento nella Cooperativa, in qualità di socio cooperatore ordinario.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli art. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico di lavoro, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 13 del presente statuto anche quelle per:

a) nel caso di interesse alla formazione:

- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:

- l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

- il mancato adeguamento agli standard produttivi e/o professionali in relazione ai risultati raggiunti nell'attività svolta.

Verificatasi una delle cause di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria di soci cooperatori potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al mo-

mento della sua ammissione.

Alla scadenza del termine stabilito del periodo di appartenenza del socio alla categoria speciale dei soci cooperatori, il rapporto societario e l'ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, si risolvono automaticamente senza necessità di preavviso.

Il socio appartenente alla speciale categoria, qualora intenda essere ammesso a godere i diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, deve presentare, sei mesi prima della scadenza del periodo stabilito con l'ammissione, apposita domanda al Consiglio di Amministrazione che, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto, si riserva di accettarla e ne delibera o meno l'ammissione.

La deliberazione di ammissione alla categoria ordinaria dei soci cooperatori deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Ai soci cooperatori speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'art. 29, anche in misura inferiore, rispetto ai soci cooperatori ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Se trattasi di persona fisica, chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, cod. fiscale e P. IVA, se in possesso, il n. di telefax e l'indirizzo di posta elettronica;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, dei titoli di studio e/o attestati professionali, le specifiche competenze possedute e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere il quale non dovrà comunque essere inferiore al valore minimo previsto dal presente statuto, né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di disponibilità a versare il sovrapprezzo quote, fissato dall'assemblea e richiesto dal Consiglio di Amministrazione;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi persona giuridica, chi intende essere ammesso come socio e persona giuridica pubblica o privata, associazione o ente comunque costituito oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione, corredata dagli opportuni allegati, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) i poteri di firma e la qualità della persona che sottoscrive la domanda;

d) l'indicazione della persona autorizzata a rappresentare la persona giuridica nella compagine sociale della cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Conferimenti e quote dei soci cooperatori)

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).

La quota complessiva detenuta da ciascun socio cooperatore non può essere superiore al limite massimo fissato dalla legge.

Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente sul possesso dei requisiti di cui all'art 5 e le indicazioni previste all'art 7 del presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a darne adeguata informazione a tutti i soci cooperatori.

I Soci cooperatori hanno il diritto di prelazione sulle quote che i soci intendono cedere.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Se nessun socio cooperatore esercita il diritto di prelazione sulle quote ed in caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio cooperatore che intende trasferire le quote, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito, in mancanza, e decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie quote.

Gli Amministratori dovranno trascrivere nel libro dei soci le generalità

dell'acquirente delle quote purché abbia i requisiti previsti, dal presente statuto, per divenire socio.

In caso di violazione della presente clausola di prelazione, l'alienazione e' inefficace e le azioni potranno essere riscattate dai soci aventi diritto, nei confronti del terzo, entro sessanta giorni dalla notizia dell'avvenuta votazione.

Art. 10 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo quote eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dal Consiglio di Amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio e i recapiti telefax e di posta elettronica dei soci sono quelli comunicati dal socio all'atto dell'ammissione e risultanti dal libro soci. La variazione del domicilio e dei recapiti del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

10.3, Ferme restando le limitazioni per i soci operatori speciali, di cui all'art. 6, I soci operatori:

a. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura organizzativa della Cooperativa;

b. partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo, nonché alla realizzazione dei processi produttivi della Cooperativa;

c. contribuiscono alla formazione del capitale sociale, partecipano al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d. mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato delle attività svolte dalla Cooperativa ovunque essa operi;

e. contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità, in particolare prestano il loro lavoro in Cooperativa in relazione:

- alla natura dell'ulteriore rapporto mutualistico di lavoro stabilito;
- alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili - orarie, giornaliere, mensile o pieno tempo - che la cooperativa riesce ad organizzare;
- all'entità finanziaria ed economiche delle prestazioni di lavoro che la Cooperativa riesce ad acquisire.

È fatto divieto ai soci operatori, di aderire contemporaneamente ad altre imprese, specialmente in quelle che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

In deroga al precedente comma, il Consiglio di Amministrazione, in considerazione delle caratteristiche, della tipologia dell'ulteriore rapporto di lavoro e dal contratto instaurato, può autorizzare il socio cooperatore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso altre cooperative.

Art. 11 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- b) per recesso, esclusione, fallimento
- c) per scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 12 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può recedere:

- a) se ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) se non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) se cessa in via definitiva l'ulteriore rapporto mutualistico di lavoro con la Cooperativa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione, con la stessa decorrenza, dell'ulteriore rapporto mutualistico di lavoro. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso non può essere parziale.

Art. 13 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, o che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti adottati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;
- c) che, previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione,

non adempia entro trenta giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;

d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, ed operi in favore di terzi senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;

e) nel caso del socio lavoratore quando il rapporto di lavoro cessa per qualsiasi causa, nel caso del socio volontario, che abbia cessato l'attività di volontariato;

f) che non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente - e ancorché il socio cooperatore subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, previsti nel regolamento interno o eventualmente previste dal CCNL di riferimento;

g) quando l'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato, instaurato dai soci, di cui all'art. 6 del presente statuto, sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento, inopportunità o inadeguatezza;

h) quando sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono particolari esigenze interne, il Consiglio di Amministrazione può derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;

i) quando danneggi moralmente o materialmente la cooperativa o fomenti dissidi o disordini fra i soci cooperatori.

Le deliberazioni assunte in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci con lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla deliberazione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione del rapporto mutualistico di lavoro pendente.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 14 (Liquidazione delle quote)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto:

a. al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, ed eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 28, lett. c);

b. alle quote di ristorno, se non liquidate.

La liquidazione delle quote - eventualmente ridotta delle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, anche se questo sussiste nel patrimonio della Società o sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bi-

lancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'articolo 2545- quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 15 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dal Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare:

- il debito verso il socio derivante dal rimborso delle quote, con l'esclusione del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti,
- con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile, da conferimenti non versati.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI VOLONTARI

Art. 17 (requisiti)

Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/91, possono essere ammessi come soci

volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro in favore della Cooperativa per contribuire, con fini esclusivamente di solidarietà, al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Art. 18 (Domanda di ammissione)

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza,
- indicazione della propria attività di lavoro, se esercitata;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a 1 (una) quota del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci operatori;
- indicazione delle prestazioni di lavoro - orarie, giornaliere, mensili - messe a disposizione della Cooperativa a titolo gratuito.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci volontari e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Art. 19 (Obblighi, recessione ed esclusione)

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 10.

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, con un termine di preavviso di almeno un mese.

Potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 13.

TITOLO V

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 20 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi a soci della Cooperativa soci sovventori, ai sensi all'art. 4 della legge n° 59 del 31.01.92.

In tal caso la Cooperativa dovrà, con deliberazione dell'assemblea, costituire un fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, che costituisce una sezione del capitale sociale della cooperativa. In corrispondenza di tale frazione di capitale, la cooperativa emette, con la medesima deliberazione dell'assemblea, azioni di sovvenzione, che attribuiscono la qualifica di soci sovventori alle persone che abbiano effettuato i relativi conferimenti.

Art. 21 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

Ogni socio deve sottoscrivere almeno due quote.

All'atto dello scioglimento della Cooperativa le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

Art. 22 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In relazione al trasferimento delle quote dei soci sovventori, i soci cooperatori hanno diritto di prelazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio sovventore che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio sovventore che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e il Consiglio di Amministrazione deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 23 (Deliberazione di emissione delle quote)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti percentuali (2%) rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori nella ripartizione degli utili;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea dei soci può stabilisce altresì specifici e/o ulteriori compiti da attribuire al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 24 (Richiesta di ammissione)

Nella richiesta di ammissione il socio Sovventore dovrà altresì indicare oltre alle proprie generalità di persona fisica o giuridica, l'entità del capitale di sovvenzione ed il periodo di permanenza nella società, che non può essere inferiore a quello minimo, fissato dall'assemblea di emissione delle quote, prima del quale non è ammesso il recesso.

Art. 25 (Votazione dei detentori quote di sovvenzione)

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, sono attribuiti i seguenti voti:

- un (1) voto per quote di sovvenzione non superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);
- due (2) voti per quote di sovvenzione non superiore ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero);
- tre (3) voti per quote di sovvenzione superiore ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare un terzo (1/3) dei voti spettanti a tutti i soci cooperatori presenti in assemblea

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per Statuto e il numero di voti da essi portati.

Art. 26 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente art.23.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Art.26bis (Azioni di partecipazione cooperativa)

Con delibera dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammmodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della l. 59/92. In tal caso la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Art. 26ter (Prestiti dei soci)

La Società potrà ricevere prestiti dai soci alle condizioni previste dalla legislazione vigente e dalle autorità monetarie e creditizie in materia e secondo apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea. I prestiti sociali potranno essere fruttiferi o infruttiferi di interessi, a scelta del socio conferente. Il tasso di interesse massimo sui prestiti fruttiferi verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di cui alla norma vigente. Il socio potrà scegliere di essere remunerato anche con un tasso inferiore a quello massimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 26quater (Emissione di strumenti finanziari)

La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'organo amministrativo, strumenti finanziari non partecipativi, privi di diritti di amministrazione, e che non attribuiscono ai relativi sottoscrittori la qualifica di soci.

Gli strumenti finanziari non partecipativi non sono incorporati in titoli di credito, ma risultano da appositi documenti di legittimazione. Essi possono essere costituiti da:

- 1) - titoli di debito, con obbligo di rimborso alla scadenza stabilita;

2) - strumenti finanziari che attribuiscono una partecipazione agli utili della società;

3) - strumenti finanziari in cui il rimborso, anche del capitale, è subordinato all'andamento della gestione sociale (capitale di rischio), ferma restando in ogni caso l'esclusione di diritti amministrativi e dell'attribuzione della qualità di socio.

Gli strumenti finanziari possono essere offerti, ai sensi dell'art. 2526, ultimo comma, e dell'art. 2483 del codice civile, unicamente ad investitori qualificati.

Contestualmente alla delibera di emissione, l'organo amministrativo approva apposito regolamento, nel quale stabilisce:

a) - l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

b) - le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;

c) - la remunerazione degli strumenti finanziari emessi, e le relative modalità di pagamento, nel rispetto dell'art. 2514 c.c.;

d) - il termine di scadenza e le modalità dell'eventuale rimborso;

e) - gli obblighi degli amministratori ai fini del collocamento dei titoli.

In ogni caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi è obbligatoria la nomina del collegio sindacale.

Per quanto espressamente non disposto nel presente statuto, si fa riferimento al disposto dell'art. 2483 del codice civile, in quanto compatibile.

Se gli strumenti finanziari sono sottoscritti o acquistati da soci cooperatori, trova applicazione il disposto dell'art. 2467 del codice civile.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 27 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;

- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per lo sviluppo e il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 28 dello statuto sociale e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 28 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura organizzativa o all'oggetto della Società, che devono essere segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31.01.92, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge n. 59 del 31.01.92;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, l'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili alla costituzione:

- di riserve indivisibili;

- di riserve divisibili tra i soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 29 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/01 e successive modificazioni.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;

- aumento del numero delle quote di capitale sociale detenute da ciascun socio;

- emissione di quote di sovvenzione;

- integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto

previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Art. 30 (Organi sociali)

Sono organi della Società:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio di Amministrazione.

Al verificarsi dei presupposti di legge previsti dall'art. 2543 c.c. sarà nominato l'Organo di Controllo.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 31 (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

L'avviso deve essere affisso presso la sede sociale almeno otto giorni prima di quello fissato per la prima convocazione.

In caso di convocazione a mezzo di lettera, telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso dovrà essere recapitato al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà usare qualsiasi altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda e terza convocazione per il caso in cui, nell'adunanza prevista in prima convocazione, l'assemblea non risultasse legalmente costituita o non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati, e nessuno dei convenuti si oppone alla trattazione degli argomenti.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi e con le modalità indicati al presente art. 31.

L'Assemblea può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritiene necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che alcuni soci ritengono opportuno sottoporre all'approvazione dell'Assemblea a condizione che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci iscritti nel Libro dei Soci. In questo caso, la convocazione dell'Assemblea, da parte del Consiglio di Amministrazione, deve aver luogo non oltre venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta e deve essere convocata nei tempi e con le modalità previste dal presente art. 31.

Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o

distanti, collegati via audio, qualora risultino meno di venti soci iscritti nel libro soci, o via audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 32 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea dei soci decide:

- sulle materie riservate alla sua competenza, dalla legge e dalle norme del presente Statuto, per il funzionamento della cooperativa;
- sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione sottopone alla sua attenzione;
- sugli argomenti che alcuni soci, che devono rappresentare almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongono alla approvazione dell'Assemblea facendone richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- 2) la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- 3) la eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore nei casi previsti dalla legge;
- 4) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 23, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ai Sindaci, al revisore;
- 6) approva i regolamenti interni con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- 7) provvede alle modifiche statutarie;
- 8) provvede alle sostanziali modifiche dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o su rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 9) delibera sulla responsabilità del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci, se nominati;
- 10) autorizza, su proposta motivata degli amministratori, l'esclusione

o la limitazione del diritto di opzione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai precedenti punti 7 e 8 deve essere redatto da un Notaio.

Art. 33 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda e terza convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti,- la metà più uno dei voti dei soci presenti in proprio o per delega - su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Quando si tratta di deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sul cambiamento dell'oggetto sociale e diritti dei soci, sulla fusione o sulla scissione della Cooperativa, sul trasferimento della sede sociale in altre località del territorio dello stato oppure sullo scioglimento anticipato, in prima convocazione le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti di tutti i soci iscritti nel libro soci cooperatori, in seconda e in terza convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentanti aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea dei soci che delibera in merito deve essere redatto da un Notaio.

Le decisioni adottate dall'Assemblea dei soci devono essere trascritte senza indugio nel libro Verbali dell'Assemblea.

Art. 34 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente con sistema dell'alzata di mano e così pure per l'elezione delle cariche sociali. È escluso il voto segreto.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 35 (Diritto di voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte o di ogni altra obbligazione nei confronti della cooperativa.

Ciascun socio, persona fisica o giuridica, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 25.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore. Non possono essere delegati gli Amministratore, i Sindaci o i dipendenti non soci, come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio.

Art. 36 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Ammini-

strazione ed in sua assenza dal più anziano dei vice presidenti, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede pure alla nomina di un segretario verbalizzante, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 36bis (Amministrazione)

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque.

Il loro numero sarà determinato di volta in volta dall'Assemblea prima dell'elezione dei Consiglieri.

I componenti il Consiglio di Amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori ordinari, siano essi persone fisiche o persone giuridiche.

I Consiglieri durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione del termine, essi durano in carica fino a revoca o dimissioni.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più Vice presidenti.

Art. 37 (Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della Cooperativa. Può compiere tutti gli atti e le operazioni che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dell'art 32 del presente statuto sono riservati all'Assemblea.

Le competenze del Consiglio di Amministrazione, per la loro esecuzione, possono essere attribuibili e delegate, dal Consiglio stesso, ad uno o più dei suoi componenti. Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità:

- a. Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. Redigere i bilanci e le relative relazioni di accompagnamento;
- c. Redigere progetti di fusione o di scissione e le decisioni di aumento di capitale;
- d. Deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- e. Assumere e licenziare personale della Cooperativa fissandone le retribuzioni e le mansioni.
- f. Predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno essere approvati dall'Assemblea;
- g. Determinare gli indirizzi della Cooperativa, nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo le mansioni, i ruoli le funzioni dei singoli soci;
- h. Dare l'adesione della Cooperativa ad organi federali o consortili.

Ferme restando le facoltà attribuite al Presidente dall'art. 42, Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi grado e giurisdizione; concedere fidejussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri re-

lativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzione con Enti pubblici e privati, Associazioni ed Enti comunque costituiti.

Può altresì stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, e può conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti.

Nominare, se necessario, il Comitato esecutivo, determinandone, all'atto della nomina, a composizione, il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega;

Può istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Quando si ritenga opportuno per il miglior andamento della Cooperativa e sempre che le condizioni economiche della Cooperativa lo consentano, Il Consiglio di amministrazione potrà provvedere alla nomina di uno o più Direttori, scelti anche fra i non soci, determinandone i compiti e la retribuzione.

Art. 38 (Convocazione e deliberazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritiene necessario o vi sia materia su cui deliberare, oppure quando è richiesto da almeno due terzi dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, mediante affissione dell'avviso nella sede sociale, ovvero, con qualsiasi altra forma di pubblicità diretta per meglio diffondere tra i consiglieri l'avviso di convocazione del Consiglio, quali ad esempio Telefax, posta elettronica ecc.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono sempre palesi. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per teleconferenza e videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano sia il Presidente sia il Segretario della riunione onde procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.

Art. 39 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono ricorrere all'Assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutto il Consiglio di Amministrazione; il ricorso all'Assemblea dei soci deve essere fatto d'urgenza. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 40 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare un ulteriore compenso dovuto agli Amministratori tenendo conto di particolari compiti attribuiti ad alcuni di essi.

Art. 41 (Il Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ha il potere di firma e di rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Egli è quindi legittimato a riscuotere da Pubbliche Amministrazioni o da terzi in genere, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando liberatorie quietanze.

Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità Giudiziaria ed Amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente ha inoltre il compito:

- di convocare le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- di fissare l'ordine del giorno e stabilire le materie su cui deliberare;
- di presiedere l'adunanza del Consiglio e provvedere ad informare i consiglieri sulle materie da deliberare iscritte all'ordine del giorno;
- di presiedere l'Assemblea dei Soci.

Per il buon funzionamento della cooperativa il Presidente può attribuire o revocare le deleghe esecutive, affidate ai consiglieri ed ai direttori, per l'attuazione delle attribuzioni e delle competenze proprie del Consiglio di Amministrazione.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 42 (Organo di controllo)

Ai fini dell'esercizio del controllo, devono essere nominati uno o più sindaci (di seguito singolarmente o collettivamente denominati "Organo di Controllo") aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

L'assemblea, all'atto della nomina, determina il compenso, tenuto conto delle tariffe professionali.

La nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

L'Organo di Controllo, ove collegiale, si compone di tre membri effettivi tra i quali il Presidente, tutti nominati dall'assemblea; vengono anche eletti due membri supplenti.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Art. 43 (Compiti)

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2, dello stesso decreto legislativo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, esso può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 44 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori, scegliendoli anche tra i non soci, stabilendone i poteri.

Art. 45 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Cooperativa l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) al rimborso delle quote possedute dai soci sovventori, con diritto di prelazione;
- b) per il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 28;
- c) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge n° 59/1992.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 46 (Regolamenti)

Il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci cooperatori determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica.

In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci che li approva con le maggioranze previste, dal presente statuto, per le modifiche statutarie.

Art. 47 (Divieti e Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la Cooperativa intende mantenere, la stessa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo percentuale da applicare al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci sovventori in misura non superiore ai due punti percentuali rispetto al limite massimo previsto per i dividendi ai soci cooperatori nella ripartizione degli utili;

c) non potrà distribuire riserve indivisibili tra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione come indicato nell'art. 45, sub 45.1 del presente statuto.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 48 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali di cui alla legge 381/91.

FIRMATO

MARTA REGGIO

CIRO FRANCESCO MARIA MASSELLI

NOTAIO

Certificazione di conformita' di copia informatica a originale analogico
(art. 23, comma 3, dlgs. 7 marzo 2005, n. 82 – art. 68-ter, legge 16 febbraio
1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, Dott. Ciro Francesco Maria Masselli, Notaio
in Roma, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri
e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma
digitale

(dotata di certificato di vigenza fino al 5 ottobre 2021 rilasciato dal
Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente
copia composta di N 37 pagine su 19 fogli e redatta su supporto
informatico, è conforme al documento originale analogico ai miei rogiti,
firmato a norma di legge. Ai sensi dell'art. 23 comma 6, d.lgs. 7 marzo
2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto
informatico pertanto “ esonera dalla produzione e dalla esibizione
dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste
ad ogni effetto di legge”.

Roma, li 25 ottobre 2021